Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 262

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 31 ottobre 2019

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Sottocommissione per i pareri . . . . . *Pag.* 3

5ª - Bilancio:
Plenaria . . . . . » 4

6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria . . . . . » 14

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 19

10ª - Industria, commercio, turismo:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72) . . . . . » 25

11ª - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:
Plenaria . . . . . » 26

14ª - Politiche dell'Unione europea:
Plenaria . . . . . » 30

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Sottocommissione per i pareri

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 8,45.

(*Doc.* XXII, n. 24) ***NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***

(Parere alla 11ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI *(L-SP-PSd'Az)* illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al documento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,50.

BILANCIO (5ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Plenaria

210ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) ***Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni***

(Parere alla 1ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore Marco PELLEGRINI *(M5S)* illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 30 ottobre scorso, gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, nonché le ulteriori riformulazioni, trasmessi lo stesso 30 ottobre, riferiti al disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo. Per quanto di competenza, in relazione alle proposte accantonate, osserva che occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità per l'attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori.

Chiede inoltre chiarimenti sulla portata finanziaria della proposta 7.0.7, recante norme sulla competenza del Ministero dell'interno in materia di circolazione stradale con targhe estere. Rileva quindi che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Ministero delle politiche agricole il diritto di opzione a non transitare al Ministero per i beni culturali, prevedendo – quale compensazione – la corrispondente riduzione delle facoltà assunzionali del MIPAFF.

Con riguardo agli emendamenti del relatore e relativi subemendamenti, richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 1.100/3, 1.100/4 e 1.100/5, che intervengono sulla quantificazione degli oneri correlati al trasferimento di posti di funzione dirigenziale dal Ministero delle politiche agricole al Ministero per i beni culturali. Fa presente che comporta maggiori oneri la proposta 1.200/1. Rileva che occorre valutare il subemendamento 1.300/1, che estende a tutti i residui passivi e non solo a quelli perenti la gestione delle risorse in materia di turismo affidata al Ministero delle politiche agricole fino al 31 dicembre 2019. Osserva, inoltre, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.100/1, 1.100/2, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100. Con riguardo alle ulteriori riformulazioni, rileva, infine, che occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 3.2 (testo 2), che attribuisce ai Ministeri dell'Interno e della Giustizia funzioni di controllo sui beneficiari del reddito di cittadinanza, mediante accesso al relativo elenco dei richiedenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI prospetta, sulla proposta 4.13, una valutazione non ostativa condizionata a una riformulazione che limiti l'operatività del gruppo di esperti all'anno in corso e, conseguentemente, circoscriva la copertura finanziaria a valere sull'accantonamento, per il 2019, del Fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In ogni caso, chiede di accantonare l'esame dell'emendamento, al fine di favorirne un approfondimento istruttorio.

Si esprime poi in senso contrario sulle proposte 7.0.7, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.200/1 e 1.300/1, mentre chiede di accantonare gli emendamenti 1.17 (testo 2) e 3.2 (testo 2), al fine di consentire una valutazione più ponderata in una prossima seduta.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone pertanto l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.0.7, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.200/1 e 1.300/1. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100. L'esame resta sospeso sulle proposte 4.13, 1.17 (testo 2) e 3.2 (testo 2).».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(812) ***CALIENDO. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato***

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI *(IV-PSI)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di acquisire la valutazione della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1376) ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ERRANI *(Misto-LeU)* illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 3, comma 1, occorre avere chiarimenti sul contributo di 12 milioni di euro dovuto dall'Italia per le spese di costruzione, con particolare riguardo a quanto asserito nella relazione tecnica in merito alla quota forfetaria di 2 milioni di euro annui prevista per tener conto dell'incidenza dell'Iva nell'eventualità del versamento in *kind* (ossia in via indiretta, mediante la fornitura di beni strumentali) del contributo stesso. A tale riguardo, rileva infatti che, l'articolo 5 dell'Allegato A alla Convenzione prevede l'esenzione dello SKAO dall'imposta sul valore aggiunto per beni e servizi, nonché dai dazi e dalle imposte sull'importazione di beni; inoltre, il comma 6 della medesima disposizione attribuisce agli Stati membri la facoltà di esentare dall'imposta sul valore aggiunto ogni contributo in natura da essi versato allo SKAO. Sempre con riguardo all'articolo 3, osserva che la copertura di cui al comma 2, lettera *b)*, non risulta coerente con la modulazione temporale del corrispondente onere di cui al comma 1. Rileva poi l'opportunità di valutare pertanto la sostituzione delle parole: «quanto a euro 2.007.680 per l'anno 2019 e per l'anno 2020 e a euro 3.007.680 annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente», con le seguenti: «quanto a euro 2.007.680 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028 e a euro 1.007.680 annui a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento e relative proiezioni del fondo speciale di parte corrente».

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a)*, 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore Manca, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito ai profili di quantificazione, occorre evidenziare i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione: viene prevista la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento – specialità operatore elaborazione automatica dati, dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra per l'avanzamento (articolo 1, lettera *cc)*, capoverso *4-ter)* nonché l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso per il reclutamento di marescialli (articolo 4, comma 1, lettera *c)*: in proposito, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziate, appare necessario chiarire se la riduzione dei menzionati periodi minimi possa determinare effetti di accelerazione di carriera non considerati dal provvedimento, con conseguenti aggravi di spesa per trattamenti economici e previdenziali; viene consentito l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo per anzianità in luogo di quanto stabilito dal vigente regime che prevede l'avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l'avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lettera *d)*: al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5º anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4º anno (1º terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6º anno (3º terzo), appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a verificare la compensatività tra i suddetti oneri ed i risparmi conseguibili; l'innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lettera *e)*: considerato che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5º anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4º anno (1º terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6º anno (3º terzo), analogamente a quanto sopra osservato, appare opportuno che vengano forniti dati quantitativi ed elementi di valutazione volti a verificare l'entità dei suddetti effetti di segno opposto e, quindi, la loro compensa-

tività; in merito alla quantificazione degli «effetti indiretti» relativi all'articolo 12, comma 2, la relazione tecnica assume una percentuale di riferimento, per i miglioramenti economici da riconoscere al personale interessato in base alla vigente normativa, pari allo 0,022 per cento; tale parametro era invece determinato nella misura dello 0,54 per cento dalla relazione tecnica riferita al decreto legislativo 94 del 2017: riguardo ai fattori sottostanti la variazione di tale parametro andrebbe acquisito un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva anzitutto che l'articolo 11, comma 2, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino dei ruoli e delle carriere di cui al presente schema di decreto, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a)*, della legge n. 196 del 2009, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate. Al riguardo, considerato che tale disposizione delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge n. 196 del 2009, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni che giustificano l'introduzione di una clausola di salvaguardia di siffatto tenore. Dall'altro lato, evidenzia altresì che la previsione di un simile meccanismo di salvaguardia nell'ambito del presente schema di decreto correttivo appare suscettibile di determinare sovrapposizioni rispetto alle analoghe attività di monitoraggio già previste dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo oggetto di correzione, vale a dire il decreto legislativo n. 94 del 2017. Ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l'opportunità – anche alla luce della sovrapposizione dei profili ordinamentali e dei connessi profili finanziari dei due menzionati provvedimenti – di riferire la procedura di monitoraggio prevista dal presente schema di decreto correttivo sia agli oneri derivanti dallo stesso sia a quelli derivanti dal decreto legislativo n. 94. In tale quadro, si potrebbe inoltre prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 17, comma 12-*bis*, della legge di finanza e contabilità pubblica n. 196. Appare inoltre necessario che il Governo fornisca informazioni in ordine agli esiti del monitoraggio condotto sino ad oggi ai sensi del decreto legislativo n. 94 del 2017.

In merito all'articolo 12, riferito alla copertura finanziaria, evidenzia anzitutto che la disposizione provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione tramite le seguenti modalità: quanto a quota parte degli oneri previsti per l'anno 2019, nella misura di 4.722.126 euro, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del citato Fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato; quanto ai restanti oneri per il 2019 e al complesso di quelli previsti per ciascuno degli anni successivi, mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo, come rimodulato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019. Al riguardo, rileva che il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 reca la puntuale determinazione della dotazione del Fondo in parola, che viene tuttavia rimodulata in via compensativa dal successivo comma 2, per gli anni dal 2019 al 2024, nel senso che le risorse del Fondo citato da un lato vengono ridotte per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (in misura pari a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022), dall'altro incrementate, in misura complessivamente equivalente, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (in misura pari a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024), in modo tale da allineare formalmente il profilo temporale del Fondo medesimo al fabbisogno derivante dall'attuazione del presente schema di decreto e dell'ulteriore atto del Governo n. 119 dianzi citato. Ciò posto, sebbene la dotazione del Fondo – così come rimodulata ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 – risulti coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall'ulteriore atto del Governo n. 119 in termini di saldo netto da finanziare, appare tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il meccanismo di rimodulazione delle annualità del Fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali – e quindi uno spazio di copertura – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge, salvo procedere a siffatta compensazione nell'ambito del presente provvedimento. Da un punto di vista formale, appare infine opportuno specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 12. Segnala che una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a euro 640.815». A tale proposito, appare infatti opportuno esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata allo schema di decreto in esame – il predetto importo pre-

senta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020. Per ulteriori osservazioni, rinvia al *Dossier* del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b)*, 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 214. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO *(M5S)*, in sostituzione del relatore Manca, illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di richiedere una risposta alle distinte e specifiche richieste di chiarimento contenute nel dossier n. 96/2019 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati. Sottolinea poi, in linea generale, che i prospetti degli oneri forniti dalla relazione tecnica fanno sempre riferimento al periodo novennale 2020-2028, mentre l'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità, in presenza di norme sul pubblico impiego, prescrive che siano presentate proiezioni almeno decennali.

Per quanto concerne le disposizioni del Capo I recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale della polizia di Stato, segnala in particolare l'aumento della dotazione organica del ruolo agenti e assistenti pari a 1.600 unità recato dall'articolo 3, comma 1, lettera *v)* n.9): al riguardo, posto che la relazione tecnica si limita ad affermare l'assenza di connessi oneri, andrebbe confermato che ciò sia da attribuire all'assenza di nuovi posti effettivi in quanto varranno le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. Analoga conferma andrebbe acquisita sull'articolo 4, comma 1, lettera *q)*, laddove incrementa la dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici e sostituti commissari tecnici che dovrebbero formare il nuovo polo cibernetico.

In merito alle disposizioni del Capo II recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'arma dei carabinieri, si rileva che la tabella II.4 della relazione tecnica, relativa all'articolo 23, registra un incremento di 3.000 unità del ruolo dei sovraintendenti dei carabinieri, con riassorbimento entro il 2030: sul punto, andrebbe confermata la ripartizione delle promozioni al ruolo dei sovrintendenti tra appuntati scelti e appuntati, analiticamente illustrata nella relazione tecnica, posto che essa non trova riscontro nel testo della norma. Poiché da una maggiore quota di promozioni dagli appuntati discenderebbero maggiori oneri in conseguenza del maggior differenziale stipendiale sarebbero opportuni chiari-

menti. Andrebbe inoltre assicurato che l'Arma dei carabinieri sia effettivamente in grado di riassorbire le 3.000 unità soprannumerarie già a partire dal 2025 fino al completo riassorbimento dal 2030, posto che gli effetti del riassorbimento sono scontati in riduzione degli oneri complessivi per ciascun anno.

Sull'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, che determina maggiori oneri previdenziali derivanti dalle modifiche ai limiti di collocamento al congedo per il personale dei ruoli forestali transitato nell'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe assicurata la natura prudenziale della percentuale (50 per cento) della propensione all'esercizio del diritto di opzione all'accesso al trattamento pensionistico, come indicata dalla relazione tecnica. Osserva poi che non è risultata possibile una puntuale verifica degli oneri e dei risparmi riportati nella relazione tecnica per ciascun anno con riferimento alle pensioni e ai TFS, sia degli Ufficiali del ruolo forestale che dei ruoli PROC (periti, revisori, operatori e collaboratori), pur utilizzando la distribuzione degli accessi anticipati e gli importi medi indicati dalla relazione tecnica, con il rischio che l'effetto complessivo del provvedimento, nell'arco dell'intero periodo considerato (2020-2028), possa risultare maggiormente oneroso, per circa 1,8 milioni di euro, rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica.

Sulla modifica apportata dall'articolo 25, comma 1, lettera *l)*, punto 2), al comma 3 dell'articolo 2252 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (recante il «codice dell'ordinamento militare»), osserva che essa eleva l'attuale limite annuale del numero delle promozioni da conferire, fissato in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri, a quozienti di 1/12, 1/30 e 1/7 per gli anni 2020, 2022 e 2023. La norma appare quindi suscettibile di determinare effetti onerosi su cui la relazione tecnica non si sofferma, affermando che si tratta di norma tecnica di raccordo.

Con riguardo agli articoli da 26 a 28 inseriti nel Capo III recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del corpo della guardia di finanza, nel rinviare alle richieste del dossier del Servizio del bilancio, richiede comunque una conferma della correttezza delle stime contenute nella relazione tecnica e nelle relative tabelle.

Circa gli articoli da 29 a 35 inseriti nel Capo IV recante modifiche alla revisione dei ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria, richiede elementi di conferma della congruità delle stime realizzate nelle tabelle della relazione tecnica specificatamente indicate nel dossier del Servizio del bilancio.

Relativamente agli articoli da 36 a 40 inseriti nel Capo V recante modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, segnala l'articolo 36, comma 1, lettera *b)*, che – inserendo le lettere *a-bis)*, *a-ter)*, *a-quater)* dopo la lettera *a)* del comma 1, dell'articolo 2 del predetto decreto n. 95 del 2017 – determina un aumento transitorio nel ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità: al riguardo, rileva che la nuova lettera *a-ter)* prevede il completo riassorbimento entro il 2026 delle posizioni soprannumerarie, ma poi, nell'elencare le modalità di assorbimento graduale di anno in anno,

non indica esplicitamente il loro azzeramento nel 2026. D'altra parte, invece la tabella V.1 della relazione tecnica prevede l'ulteriore riduzione di 750 posizioni nel 2026. Altresì, circa il decorso degli effetti dell'intervento, da un lato si dispone l'aumento della dotazione di sovrintendenti al 31 dicembre 2019 di 1.500 unità, d'altro la copertura di questi nuovi posti avverrà al 70 per cento con selezione e al 30 per cento con concorso, per cui sarebbero da chiarire i tempi di espletamento delle procedure selettive. Tale chiarimento risulta opportuno anche in ragione delle tabelle esposte nella relazione tecnica, che presuppongono un aumento solo dal 2020, considerato però nella sua interezza, quindi presupponendo l'immissione in ruolo al 1º gennaio. Inoltre, non appare di immediata lettura il meccanismo attraverso cui avverrà il riassorbimento: la tabella della relazione tecnica fa riferimento a «cessazioni» dal ruolo di assistenti capo coordinatori, però, secondo la norma in esame, il riassorbimento dovrebbe consistere in riduzioni di posti disponibili per le promozioni, quindi in maggiori permanenze nel ruolo di assistenti capo coordinatori.

Circa l'articolo 38 comma 1, lettera *bb)*, che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di Finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale sarebbe da valutare se esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità suprannumerarie deve essere pari a zero. Rileva, a tale riguardo, che la relazione tecnica illustra le riduzioni in compensazione solo fino al 2028 e quindi non dimostra completamente la possibilità di coprire le unità soprannumerarie attraverso riduzioni di nuove assunzioni e cessazioni.

Sull'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, recante una serie di disposizioni transitorie in funzione della necessità di copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, si osserva che la norma, da un lato, prescrive il completo riassorbimento entro il 2028, ma poi ne dettaglia lo scaglionamento temporale in misura incompatibile tanto che alla fine del 2028 rimarrebbero ancora 160 posizioni soprannumerarie. Appare quindi opportuno un chiarimento, anche in relazione alle previsioni sui pensionamenti attesi, che risultano cruciali ai fini della parziale copertura degli oneri.

Con riferimento agli articoli da 41 a 43 inseriti nel Capo VI recante disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento, segnala che, sebbene sia allegato alla relazione tecnica il prospetto riepilogativo degli oneri attesi per ciascuna disposizione nelle annualità, con orizzonte decennale 2019/2028, alla medesima non è tuttavia allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari associati a ciascuna norma sui saldi di finanza pubblica del triennio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità. Altresì, si chiedono elementi informativi volti a suffragare la correttezza della stima degli oneri indiretti richiamati dall'articolo 43, comma 2, per i quali sarebbe anche opportuno chiarire il carattere annuo o meno della quantificazione in 1,2 milioni di euro.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DOC. *XXII, N. 24*

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la Commissione ha espresso, nella seduta di ieri, un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti al *Doc*. XXII, n. 4, recante l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, fa presente che la Commissione di merito dovrebbe concluderne l'esame questa mattina. Qualora la Presidenza del Senato dovesse richiedere un parere sul testo approvato dalla Commissione di merito, si riserva di esprimere il parere ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria della Commissione, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Plenaria

139ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)
(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore D'ALFONSO *(PD)* presenta uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo concernente la questione dei vincitori del concorso per allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 2017 risultati successivamente privi del requisito anagrafico per il reclutamento, il cui testo è *pubblicato in allegato.*

La senatrice BOTTICI *(M5S)* considera meritevole di attenzione la questione oggetto del rilievo contenuto nello schema di parere, per quanto estranea all'ambito di stretta competenza della Commissione. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore MARINO *(IV-PSI)* interviene per dichiarazione favorevole a nome del Gruppo, apprezzando l'attenzione contestuale del relatore alla tutela dei diritti degli interessati e alla gestione delle finanze pubbliche.

Il senatore SIRI *(L-SP-PSd'Az)* rileva l'importanza, colta dal relatore, di segnalare la necessità di tutelare aspettative legittime di un gruppo di cittadini. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Intervengono per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi, associandosi alle considerazioni già richiamate, i senatori STEGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*, DE BERTOLDI *(FdI)* e PEROSINO *(FI-BP)*.

Il presidente BAGNAI conviene circa la fondatezza e l'urgenza del rilievo recato dallo schema di parere, pur facendo presente che l'esame dell'Atto del Governo n. 119, riguardante le Forze di polizia, costituirebbe una sede più adeguata per esprimere tale rilievo. Non escludendo comunque che analogo rilievo possa essere espresso in riferimento a tale atto, prende atto dell'orientamento della Commissione.

Lo schema di osservazioni è quindi posto in votazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

Il presidente BAGNAI registra l'unanimità della Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1443) ***RUFA ed altri. – Modifica al decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, in materia di destinazione del 5 per mille alla Guardia di finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco***

(Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI *(L-SP-PSd'Az)* ricorda che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai commi 337-340, ha introdotto a titolo sperimentale una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da destinare, a scelta del contribuente, alle organizzazioni senza scopo di lucro, in base alle preferenze espresse nella dichiarazione dei redditi. Questa novità si è rivelata, nel corso degli anni, uno strumento preziosissimo che rappresenta per il cittadino un concreto esercizio di democrazia fiscale e sussidiaria poiché attribuisce al contribuente la facoltà di scegliere come utilizzare una parte delle proprie imposte per finalità valutate all'interno di una lista di destinatari pubblici e privati, controllata e certificata dal Governo. Dopo questa prima applicazione in via sperimentale, il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, all'articolo 2, comma 4-*novies* ha previsto che per l'anno finanziario 2010, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2009, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006,

fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, sia devoluta una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa, per sostenere: il volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, le associazioni e fondazioni riconosciute che svolgono attività nei settori propri delle ONLUS, il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, dell'università e delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, nonché le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Con l'articolo 1 comma 154, del 23 dicembre 2014, n. 190 si afferma che le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi.

L'obiettivo del disegno di legge in esame consiste nell'estendere la destinazione del 5 per mille al finanziamento della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto istituzioni di estrema importanza per il bene della comunità e al pari di altre associazioni, bisognose di contributi. Grazie alle risorse ottenute da questo contributo, per esempio, il Corpo dei vigili del fuoco sarà in grado di concretizzare i propri scopi a favore del servizio di soccorso svolto a beneficio di tutta la comunità e acquistare importanti attrezzature fondamentali per fronteggiare situazioni di emergenza.

Il contributo del 5 per mille si rivelerebbe un valido strumento di supporto per le Forze dell'ordine: la sicurezza rappresenta infatti un fattore determinante per il rilancio economico del Paese, per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e imprenditoriali.

Attraverso la sicurezza si misura la visibilità e lo sviluppo di un Paese, destinare perciò il 5 per mille alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco realizzerebbe i buoni propositi di tutti quei cittadini che vedono in questo strumento un mezzo utile per sostenere la propria convivenza democratica e partecipare attivamente a migliorare la sicurezza delle proprie città.

Il senatore DI NICOLA *(M5S)*, pur riservandosi ulteriori approfondimenti, rileva il carattere contraddittorio del disegno di legge in esame rispetto alle finalità proprie dell'istituto del cinque per mille, osservando che il funzionamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ordinariamente garantito da specifiche poste del bilancio dello Stato.

Il senatore PEROSINO *(FI-BP)* considera l'iniziativa legislativa in esame giustificata in conseguenza dei tagli al finanziamento delle forze dell'Ordine intervenuti negli ultimi anni, che ne hanno minato la capacità operativa. Chiede inoltre al Governo ragguagli in merito all'effettiva fruizione delle quote del cinque per mille da parte dei beneficiari.

Il senatore D'ALFONSO *(PD)* riconosce la priorità, da accordare, a un finanziamento adeguato delle forze di Polizia e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, da garantire in un quadro ordinato di gestione delle risorse pubbliche; sottolinea peraltro che tale esigenza difficilmente potrebbe conciliarsi con il ricorso a strumenti di natura straordinaria e rimessi a scelte dei singoli contribuenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, esprime osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento ai programmi di reclutamento di allievi agenti della Polizia di Stato, di cui al concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* in data 26 maggio 2017, si sottolinea la circostanza che la previsione contenuta nel decreto legge n. 137 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, all'articolo 11, ha consentito, da un lato, di reclutare solo una quota del contingente di più di mille allievi, ma, al contempo, per ragioni legate alle risorse stanziate per il 2019, ha limitato il reclutamento di candidati che hanno superato le prove, ma sono risultati nel 2019 – per il tempo trascorso – privi del requisito anagrafico (età non superiore a ventisei anni); appare pertanto necessario un intervento normativo, rimesso alla Commissione di merito, ma che sia di indirizzo anche in futuro per l'Esecutivo, che conservi l'efficacia della procedura concorsuale, a favore di tali soggetti, anche per non disperdere le risorse finanziarie impiegate per la procedura di selezione, tenute ferme le esigenze di immissione di un contingente adeguato ai fini dell'attività di tutela della sicurezza e di contrasto della criminalità.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Plenaria

100ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, per quanto riguarda l'atto del governo n. 128, recante schema di contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane S.p.A., in considerazione della disponibilità manifestata dal Governo all'omologa Commissione della Camera dei deputati di attendere i pareri parlamentari fino al 14 novembre al più tardi, propone di concludere l'esame dell'atto in questione la settimana prossima appena completati i dovuti approfondimenti istruttori e comunque prima dell'apertura della sessione di bilancio.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229***
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'illustrazione del provvedimento ed è iniziata la discussione generale.

Chiede se vi siano ulteriori richieste di intervento.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)*, pur riconoscendo le buone intenzioni del provvedimento, rileva che la scarsità di risorse impedirà di raggiungere i suoi obiettivi. Il cosiddetto «buono mobilità» risulta eccessivamente focalizzato sulle auto elettriche e ibride, laddove sarebbe stato più efficace prevedere incentivi anche per il rinnovamento del parco delle auto a combustione, anche per gli effetti che tale misura avrebbe per l'indotto. Rileva altresì che il finanziamento per favorire la creazione di corsie preferenziali risulta insufficiente. Lamenta l'assenza di interventi per la riconversione ecologica dei sistemi di riscaldamento domestico e degli edifici pubblici, in particolare delle scuole, a favore dei quali si sarebbero dovute prevedere norme per agevolare gli investimenti da parte dei Comuni. In relazione alle misure a favore del servizio di trasporto scolastico, rileva criticamente l'assenza di ogni previsione che imponga che i nuovi mezzi di trasporto siano dotati di cinture di sicurezza, come pure la Commissione aveva richiesto in un recente atto di indirizzo. Chiede inoltre al relatore se i finanziamenti siano previsti a favore dei Comuni o di privati.

Il PRESIDENTE relatore chiarisce che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del provvedimento, sono ammessi al finanziamento i progetti di rafforzamento del servizio di trasporto scolastico presentati dai Comuni.

Non essendoci altre richieste di intervento, dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Illustra lo schema di parere favorevole con osservazione.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore SANTILLO *(M5S)*, annunciando il voto favorevole del proprio gruppo e rilevando che ulteriori misure a tutela dell'ambiente saranno previste nella legge di bilancio, di imminente presentazione.

Il senatore FERRAZZI *(PD)* sottolinea che al provvedimento in esame seguiranno ulteriori interventi a favore della protezione del clima e dell'ambiente, tema su cui il Governo intende investire risorse significative, anche per i vantaggi che tali misure hanno per l'economia. Sottolinea che le misure a favore del potenziamento delle corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale costituiscono anche un segnale nei confronti delle amministrazioni locali, che talvolta si muovono in direzione opposta. Rileva altresì che nel provvedimento in esame vi sono altre importanti misure, che non rientrano nelle competenze della Commissione, come il finanziamento del sistema di centraline di rilevamento dell'inquinamento e il sostegno agli interventi di piantumazione urbana. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* dichiara altresì il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore CORTI *(L-SP-PSd'Az)*, pur mantenendo molte perplessità sul provvedimento, dichiara il proprio voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere con osservazione viene posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE FALCO *(Misto)* osserva che la professionalizzazione e la progressiva riduzione del personale delle Forze armate ha prodotto una saturazione dei ruoli apicali, da tenente colonnello a generale (e ruoli corrispondenti per la Marina militare). Per ovviare a tale situazione è stata introdotta, per tali ruoli, la possibilità di chiedere l'aspettativa per riduzione quadri. Tale misura non è però prevista per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto, che subisce quindi una discriminazione che non può in alcun modo essere giustificata.

Propone altresì che per il futuro, in relazione a provvedimenti come quello in esame che riguardano anche il Corpo delle Capitanerie di porto, la Commissione possa chiedere l'assegnazione in sede congiunta con la Commissione difesa.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* esprime perplessità sulla copertura del provvedimento, nonostante la volontà espressa dal Governo di procedere a un complessivo miglioramento delle condizioni del personale delle Forze armate, in particolare per quanto riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

Il relatore D'ARIENZO *(PD)* sottolinea che il provvedimento è finanziato per quanto riguarda le misure di riordino del personale e che più ampi interventi sulle condizioni del personale delle Forze armate saranno previsti nella prossima legge di bilancio. Anticipa che la propria proposta di parere contiene un'osservazione che raccoglie la sollecitazione della senatrice Pergreffi, che ritiene condivisibile da tutta la Commissione.

Concorda anche con il giusto rilievo formulato dal senatore De Falco, cui pure si dà conto nello schema di osservazioni. Ricorda infine che il Ministero dei trasporti ha competenze funzionali e non gerarchiche sulle Capitanerie di porto, e che pertanto i provvedimenti relativi al riordino dei ruoli appaiono correttamente assegnati, in via principale, alla Commissione difesa.

Illustra quindi la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi *(pubblicata in allegato).*

Interviene, per dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, il senatore SANTILLO *(M5S)*, ricordando la necessità di evitare trattamenti discriminatori e l'esigenza di procedere a un effettivo ampliamento del personale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Dichiara il proprio voto favorevole anche il senatore DE FALCO *(Misto)*, esprimendo soddisfazione per l'accoglimento della propria sollecitazione.

La senatrice PERGREFFI *(L-SP-PSd'Az)* dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, auspicando che, come assicurato dal relatore, nella prossima legge di bilancio vi siano effettivamente fondi a favore del personale delle Capitanerie di porto.

Previa verifica del numero legale, posta ai voti, la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi presentata dal relatore è approvata.

Il PRESIDENTE si compiace per il voto unanime della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo,

premesso che:

gli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame recano misure per incentivare la mobilità sostenibile;

in particolare l'articolo 2, al comma 1, introduce un «buono mobilità» in favore dei cittadini residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione per la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, che rottamino, entro il 31 dicembre 2021, un'auto omologata fino alla classe Euro 3 o un motociclo omologato fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. Tale buono corrisponde ad un contributo di 1.500 euro per la rottamazione delle auto e 500 per i motocicli che potrà essere impiegato per l'acquisto, entro i 3 anni successivi, di abbonamenti per il trasporto pubblico locale o regionale nonché di biciclette, anche a pedalata assistita, anche in favore di persone conviventi;

il comma 2 dell'articolo 2 autorizza inoltre una spesa complessiva di 40 milioni di euro per finanziare, nel biennio 2020-2021, la realizzazione di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale;

l'articolo 3 introduce un'ulteriore misura per il miglioramento della qualità dell'aria nei comuni interessati dalle procedure di infrazione prevedendo il finanziamento di progetti per la realizzazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici per il trasporto dei bambini della scuola dell'infanzia comunale e statale e degli alunni del primo ciclo di istruzione,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di ampliare gli ambiti di utilizzo del buono mobilità, prevedendo un'estensione delle tipologie di veicoli acquistabili che includa i motocicli elettrici, e l'acquisto di pacchetti e voucher per servizi di *sharing mobility*.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

L'8ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (A.G. n. 118),

viste le modifiche introdotte con lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato nell'esercizio della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018;

considerato che il provvedimento in esame reca disposizioni a regime comuni a più categorie del personale militare, novellando il Codice dell'Ordinamento militare;

considerate le numerose modifiche introdotte, volte a migliorare la funzionalità complessiva dell'organizzazione delle Forze armate, che riguardano trasversalmente le varie categorie del personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, compreso quindi il personale del Corpo delle capitanerie di porto, al quale, come è noto, è affidato dalla legislazione vigente anche l'esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

considerate le norme concernenti la ridefinizione dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dei marescialli che prevedono che le norme per lo svolgimento di tali concorsi siano stabilite con decreto del Ministero della difesa acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto;

considerata la rideterminazione dei periodi minimi di imbarco per l'avanzamento dei sergenti della Marina e, con riferimento alla definizione delle modalità per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento dei sergenti, anche in questo caso viene prevista l'adozione di un decreto da parte del Ministro della difesa con il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle Capitanerie di porto,

formula osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in riferimento al personale del Corpo delle Capitanerie di porto, sia valutata l'opportunità di adottare ogni iniziativa idonea a dotare il medesimo Corpo di risorse umane, strumentali e materiali adeguate e funzionali allo svolgimento dei compiti richiesti all'Autorità marittima;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo ad assumere iniziative per estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2209-*septies* del decreto legislativo n. 66 del 2010 anche alle Capitanerie di porto ed evitare disparità di trattamento.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICEDIRETTORE E CAPO DELLA DIVISIONE SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL'AMBITO DELL'ATTO N. 290 (AFFARE ASSEGNATO SULLE RICADUTE DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SULLE FILIERE PRODUTTIVE DI SETTORE)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REDIGENTE

(*Doc.* XXII, n. 4) ***NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro***

(*Doc.* XXII, n. 7) ***Loredana DE PETRIS e GARRUTI. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia***

(*Doc.* XXII, n. 20) ***TURCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dello stabilimento* ex *ILVA Spa di Taranto***

(*Doc.* XXII, n. 21) ***CARBONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie***

(*Doc.* XXII, n. 22) ***LAFORGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia***

(*Doc.* XXII, n. 23) ***Tiziana NISINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro***

(*Doc.* XXII, n. 24) ***NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro***

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni consultate sugli emendamenti riferiti al Documento n. 24, assunto come testo base per il seguito dell'esame.

Avverte quindi che si passerà all'esame degli stessi.

La relatrice PARENTE *(IV-PSI)* esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1, a condizione che venga riformulato sostituendo le parole: «ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanitarie», con le altre: «pubblici e privati». Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.4, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 2.2. Con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 – se accolta una riformulazione di cui dà lettura –, e 3.3, mentre il parere è contrario sull'emendamento 3.1. Rivolge quindi un invito al ritiro sugli emendamenti 3.5 e 3.6, altrimenti il parere sarà contrario. Infine, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1, invita i proponenti a ritirare l'emendamento 5.1 e formula avviso favorevole sull'emendamento 5.2.

Il sottosegretario DI PIAZZA si esprime in modo conforme.

Il senatore FLORIS *(FI-BP)* accoglie le indicazioni della relatrice e riformula l'emendamento 1.1 nell'emendamento 1.1 (testo 2) e l'emendamento 3.2 nell'emendamento 3.2 (testo 2), pubblicati in allegato. Conseguentemente presenta anche l'emendamento Tit. 1 *(pubblicato in allegato)*. Infine, ritira gli emendamenti 3.5, 3.6 e 5.1.

Il PRESIDENTE, in considerazione della presentazione di nuovi emendamenti, sui quali è necessario acquisire il parere della 1ª Commissione permanente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,40, riprende alle ore 8,55.

Il PRESIDENTE informa che, essendo nel frattempo giunto il parere della 1ª Commissione permanente, si può procedere alla votazione degli emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.1 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

L'emendamento 2.1, messo in votazione, risulta respinto.

Posto in votazione, è invece approvato l'emendamento 2.2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 2 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Messo in votazione, l'emendamento 3.1 è respinto.

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 3.2 (testo 2).

L'emendamento 3.3, posto in votazione, risulta approvato.

La Commissione approva quindi l'articolo 3 nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti 3.2 (testo 2) e 3.3.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4.

Messo ai voti, l'emendamento 4.1 è approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 4 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 4.1.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.

Messo ai voti, l'emendamento 5.2 viene approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l'articolo 5 nel testo risultante dall'approvazione dell'emendamento 5.2.

Con distinte successive votazioni, la Commissione approva quindi gli articoli 6 e 7.

Si passa all'esame dell'emendamento Tit.1, che, posto ai voti, risulta approvato.

La Commissione conferisce, quindi, alla relatrice PARENTE *(IV-PSI)* il mandato a riferire oralmente in senso favorevole sul testo, discusso in sede redigente, del *Doc.* XXII, n. 24, nonché a proporre l'assorbimento dei Documenti connessi.

La seduta termina alle ore 9,05.

EMENDAMENTI AL *DOC*. XXII n. 24

Art. 1.

1.1 (testo 2)
CARBONE, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI

Dopo le parole: «sicurezza nei luoghi di lavoro,» *inserire le seguenti:* «pubblici e privati».

Art. 3.

3.2 (testo 2)
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* la presenza delle cooperative spurie presenti sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione;».

Tit.

Tit. 1.
CARBONE, FLORIS, TOFFANIN, DE POLI

Dopo le parole: «sicurezza nei luoghi di lavoro» *aggiungere le seguenti:* «pubblici e privati».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedì 31 ottobre 2019

Plenaria

126ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) ***Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229***
(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, relatore, illustra il provvedimento in esame, che reca misure dirette a coinvolgere le amministrazioni pubbliche a più livelli, gli esperti e i cittadini, al fine di realizzare un *Green New Deal*, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente e della biodiversità tra i princìpi fondamentali del nostro sistema costituzionale.

In particolare, il provvedimento, che consta di 9 articoli, interviene con misure urgenti nei settori considerati maggiormente vulnerabili ai cambiamenti climatici come quelli dell'acqua, dell'agricoltura, della biodiversità, delle costruzioni ed infrastrutture, dell'energia, della prevenzione dei rischi industriali rilevanti, della salute umana, del suolo ed usi correlati, e dei trasporti. Al contempo, il decreto reca disposizioni volte a sanare procedure di infrazione in materia ambientale.

L'articolo 1 disciplina l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, delineandone i contenuti e definendo l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi agli obiettivi fissati da esso. Nel Programma saranno individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare

i cambiamenti climatici. Al riguardo, ricorda che in relazione alla direttiva 2008/50/CE, l'Unione europea ha aperto nei confronti dell'Italia due procedure di infrazione legate al superamento, in alcune zone, dei valori limite di biossido di azoto (N02) e di polveri sottili (PM10) nell'aria: la n. 2014/2147 e la n. 2015/2143. Per entrambe le procedure, la Commissione europea ha presentato ricorso innanzi alla Corte di giustizia dell'UE per far dichiarare l'Italia inadempiente (causa C-573/19 per la procedura NO2 e causa C-644/18 per la procedura PM10).

L'articolo 2 istituisce un fondo denominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un «bonus mobilità», da attribuire ai cittadini che risiedono nei comuni interessati dalle sopracitate procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria, per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. La finalità è la riduzione delle emissioni climalteranti.

L'articolo 3, nell'ottica di incentivare il ricorso agli scuolabus, con specifico riferimento a quelli a basse emissioni, per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell'ambito dei comuni oggetto delle citate procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria, autorizza la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di una parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO_2 riassegnate al Ministero dell'ambiente, per il finanziamento di progetti per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico.

L'articolo 4 reca azioni per la riforestazione urbana. In particolare, al fine di avanzare in modo deciso verso l'adattamento climatico nelle città metropolitane e il miglioramento della qualità dell'aria, il comma 1 istituisce un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura a favore delle città metropolitane, finanziato con parte della quota dei proventi delle aste dei diritti di emissione destinata al Ministero dell'ambiente, per un totale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. La definizione delle modalità per la progettazione degli interventi da parte delle città metropolitane e il riparto dei fondi sono demandati ad un decreto del Ministro dell'ambiente, in cui si dovrà tenere conto, in particolare, dei criteri di selezione della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione.

L'articolo 5 interviene sulla disciplina delle nomine e delle attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea in materia. I commi da 1 a 5 dispongono in merito all'attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – prevedendo che

lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto.

Al riguardo, ricorda che nell'ambito della procedura d'infrazione sulle discariche abusive n. 2003/2077, la Corte di giustizia dell'UE ha condannato l'Italia, con sentenza del 2 dicembre 2014 (causa C-196/13) al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE: euro 40.000.000 di sanzione forfettaria, euro 42.800.000 per il primo semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza ex articolo 260 TFUE, a fare data dalla sentenza stessa (2 dicembre 2014), con decurtazione di euro 400.000 per ogni discarica di rifiuti pericolosi e di euro 200.000 per ogni discarica di rifiuti non pericolosi, rispettivamente messe a norma entro il semestre stesso. Per i semestri successivi, la penalità verrà calcolata a partire da un importo base rappresentato dalla somma effettivamente pagata nel semestre precedente, cui verranno applicate le stesse decurtazioni di cui sopra.

Ad oggi, a poco più di quattro anni dalla condanna del 2014, rispetto ai 200 siti di discariche abusive oggetto della sentenza, sono stati bonificati o messi in sicurezza 152 siti, permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da euro 42.800.000 del dicembre 2014 agli attuali euro 10.200.00,00 da corrispondere all'Unione europea ogni sei mesi (dati al 30 giugno 2019).

Inoltre, al fine di far fronte alla citata sentenza, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti delle Amministrazioni locali inadempienti (comuni, province e regioni) e, secondo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 41 della legge n. 234 del 2012, ha nominato un apposito Commissario straordinario con DPCM del 24 marzo 2017.

I commi 6 e 7 dell'articolo 5 disciplinano la nomina del Commissario unico per gli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, e di due sub-commissari. Per le inadempienze nell'attuazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue (recepita dall'Italia con il decreto legislativo n. 152 del 2006), che prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti siano forniti di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue, sono attualmente pendenti tre procedure d'infrazione: n. 2009/2034, nell'ambito della quale la Corte di giustizia dell'UE ha accertato la violazione della direttiva 91/271/CEE con sentenza dell'8 aprile 2014 (causa C-85/13); n. 2004/2034, per la quale la Corte ha emesso una sentenza di condanna al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del TFUE (causa C-251/17): pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, nonché di una penalità di 30,1 milioni per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza citata; n. 2017/2181 per violazione della direttiva 91/271/CEE, in particolare, per assenza o non corretta funzionalità dei sistemi di raccolta e/o trattamento dei reflui, avviata il 19 luglio 2018 e attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE. Con il DPCM 26 aprile

2017, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 243 del 2016, è stato nominato il Commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle succitate sentenze della Corte di giustizia dell'UE.

L'articolo 6 reca disposizioni per la pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 prevede che, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus sulla trasparenza in materia ambientale, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali, gli enti pubblici e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 7 introduce un contributo a fondo perduto per gli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che allestiscono spazi per la vendita ai consumatori di prodotti sfusi e alla spina, sia di tipo alimentare sia detergenti, pari a 20 milioni di euro complessivi per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con un importo massimo di 5.000 euro a ogni esercente.

L'articolo 8 concerne la proroga di tre mesi della ripresa dei versamenti tributari e contributivi nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

L'articolo 9 reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.

La senatrice BONINO *(Misto-PEcEB)* ricorda che la maggior parte delle procedure di infrazione sono in materia ambientale e che la loro origine deriva in gran parte da inadempienze da parte delle autorità regionali, in quanto si tratta di materie di competenza regionale. Al fine di affrontare il problema in modo risolutivo, sull'esempio di altri Stati membri dell'Unione, sarebbe utile stabilire modalità più stringenti per far gravare la responsabilità del pagamento delle sanzioni pecuniarie sulle regioni inadempienti. In tale contesto, sarebbe inoltre utile fare una ricognizione di tutte le procedure che interessano il livello regionale, per metterne in evidenza i costi in termini di sanzioni. La senatrice Bonino chiede inoltre chiarimenti sull'ambito di applicazione del contributo previsto all'articolo 7 del decreto.

Su tale ultimo aspetto chiedono delucidazioni anche i senatori CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* e GINETTI *(IV-PSI)*.

Il senatore Simone BOSSI *(L-SP-PSd'Az)* esprime perplessità sul provvedimento nel suo insieme, che a suo avviso assume una mera valenza elettoralistica. In particolare, si sofferma sull'articolo 2, con riferimento alla destinazione delle somme a titolo di «buono mobilità», nonché sull'articolo 3, ritenendo insufficienti i 2 milioni di euro stanziati per il

biennio al fine di incentivare il ricorso agli scuolabus e ritiene che la finalità di riduzione dell'inquinamento sarebbe vanificata in caso di esiguo numero di alunni che ne usufruissero.

Riguardo alla disciplina sulla nomina del Commissario straordinario, sottolinea l'incongruità della disposizione che ne stabilisce il compenso aggiuntivo, sulla base della produttività, quando è il Commissario stesso a stabilire i propri obiettivi di produttività.

In merito agli incentivi previsti per la piantumazione delle aree metropolitane, evidenzia la necessità di ampliare gli spazi dove sia possibile intervenire in tal senso e, al contempo, sottolinea la necessità di considerare in modo particolare le zone fluviali.

Infine, chiede chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 8, sugli sgravi contributivi nelle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici, e quelle del nuovo «decreto sisma».

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* esprime condivisione con quanto espresso dalla senatrice Bonino in merito alle procedure di infrazione in materia ambientale di responsabilità regionale. Ricorda, a tale proposito, l'elenco delle procedure in materia di rifiuti, acque reflue e zone di bonifica relative agli anni dal 2003 al 2015. Ritiene che il tema andrebbe affrontato in modo complessivo e risolutivo, tenendo anche conto che le disposizioni in materia ambientale, e i relativi obiettivi o soglie di riferimento, andrebbero declinate anche in base alle particolarità locali o regionali.

La senatrice FEDELI *(PD)* ritiene importante aver iniziato ad affrontare l'arretrato relativo alle procedure di infrazione, che riguardano in particolare alcune specifiche aree del Paese. In funzione di ciò, ritiene opportuno che la Commissione si concentri maggiormente sulla fase ascendente, concordando con quanto affermato in precedenza dalla senatrice Bonino. Inoltre, ritiene necessario che l'impegno volto ad affrontare le infrazioni in materia ambientale a livello regionale sia accompagnato da misure di sostegno e di incentivazione.

Con riferimento alla competenza regionale in materia ambientale, chiede delucidazioni sul passaggio alla competenza statale, con la previsione della nomina del Commissario straordinario, assumendo che ciò sia limitato alla parte necessaria a risolvere le procedure di infrazioni che sono, appunto, di competenza statale.

La senatrice CASOLATI *(L-SP-PSd'Az)* evidenzia che, in materia di polveri sottili, occorre agire non solo sul fronte delle misure di limitazione alla circolazione, ma anche sull'efficienza dei riscaldamenti degli edifici. Ritiene inoltre inadeguati gli incentivi previsti dal decreto per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico o di biciclette e ricorda la problematica relativa ai monopattini elettrici passibili di sanzioni pecuniarie in caso di violazione del codice della strada.

Il senatore ROMEO *(L-SP-PSd'Az)* concorda sulla necessità di sviluppare meglio i lavori sulla fase ascendente della normativa europea, prevedendo anche maggiori risorse a tal fine. Ritiene, inoltre, necessario difendere in sede europea le tipicità italiane come quella del bacino padano, al fine di consentire un più efficiente indirizzo dei fondi europei, e auspica che il Governo proceda a tal fine ad una mappatura del territorio nazionale.

Il senatore FAZZOLARI *(FdI)*, nel preannunciare la presentazione di conferenti emendamenti in Commissione di merito, richiama il decreto Ronchi del 1998 sul «mobility manager», ritenendo utile per esempio modulare gli ingressi scolastici o lavorativi al fine di contenere traffico e inquinamento. Riguardo all'articolo 4 sul bonus mobilità, evidenzia il rischio che venga escluso chi non ha alternative all'uso del mezzo di trasporto proprio, ritenendo opportuno includere tra le applicazioni dell'incentivo anche l'installazione dell'impianto a gas nelle auto. Ritiene infine utile suggerire l'introduzione dei cosiddetti dazi di civiltà come strumento di lotta contro l'inquinamento e i cambiamenti climatici.

Il senatore LOREFICE *(M5S)*, in riferimento ad alcune questioni emerse finora dalla discussione, condivide l'auspicio di destinare risorse ai territori per agevolare e incentivare l'adeguamento alla normativa europea oggetto delle procedure di infrazione, pur ricordando che si tratta di problematiche annose e di risoluzione complessa.

In tema di mobilità, condivide la problematicità della questione dei monopattini elettrici, ma ritiene che riguardi piuttosto il rispetto del codice della strada. Sulla nomina del Commissario straordinario, ribadisce che si tratta di una via obbligata, in mancanza dell'azione necessaria da parte della regione. Concorda sull'ampliamento delle zone urbane per la piantumazione, con particolare riferimento ai corsi d'acqua e parchi fluviali. In merito al coordinamento tra l'articolo 8 e il decreto sisma si riserva di svolgere approfondimenti.

Il senatore CANDIANI *(L-SP-PSd'Az)* condivide le considerazioni svolte dalla senatrice FEDELI *(PD)* in merito all'esercizio delle competenze della 14ª Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18

€ 4,00